

# **F.I.P.D.RAI**

FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI

DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI

Iscritto n. 1436 all'Albo Covip dei Fondi Pensione

## **DOCUMENTO SULLE RENDITE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 26/07/2024

## LA RENDITA

Il D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252<sup>1</sup> all'art. 11, comma 2, sancisce che *“Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”*.

Il successivo comma 3 del citato articolo, inoltre, stabilisce che *“Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del Montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in capitale”*.

Pertanto, dal 1° gennaio 2007, l'aderente c.d. "nuovo iscritto" (colui che si è iscritto ad una forma pensionistica complementare in data successiva al 28 aprile 1993), con almeno cinque<sup>2</sup> anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita.

La “trasformazione” del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Per determinare l'anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità.

Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

### IMPORTANTE

L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale (è possibile verificare l'importo tempo per tempo aggiornato sul sito web [www.inps.it](http://www.inps.it)).

Si segnala, inoltre, che, i c.d. “vecchi iscritti” hanno le seguenti facoltà:

- richiedere l'intero montante maturato in capitale;
- richiedere l'intero montante maturato in rendita;

<sup>1</sup> “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, normativa di riferimento dei fondi pensione entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>2</sup> Tale termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

- richiedere la prestazione pensionistica “mista” (parte in capitale e parte in rendita), optando per il regime fiscale di maggior favore introdotto dal D.lgs. n. 252/2005. In tal caso, la necessità di convertire una parte della posizione in rendita riguarda solo il montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Si definiscono "vecchi iscritti" gli Aderenti che, alla data del 28 aprile 1993, risultavano già iscritti ad una forma pensionistica complementare costituita prima del 15 novembre 1992 (c.d. “fondo pensione preesistente”); per essere considerato “vecchio iscritto” è necessario aver aderito al F.I.P.D.RAI prima del 28 aprile 1993 oppure ivi aver trasferito la posizione maturata in un altro fondo pensione preesistente.

Per converso, si considerano "nuovi iscritti" gli Aderenti che non soddisfano il predetto requisito.

## TIPOLOGIE DI RENDITA: CARATTERISTICHE E PRINCIPALI CONDIZIONI DI EROGAZIONE

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo F.I.P.D.RAI ha stipulato nel 2009 un'apposita convenzione assicurativa (contratto n. 76351) con la seguente Compagnia:

- GENERALI ITALIA S.P.A., con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 (di seguito definita “Compagnia”).

Nel corso della seduta del 26 luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato la proroga del contratto n. 76351 in scadenza nel corso del 2024, per ulteriori 5 anni; la proroga ha visto aggiornata la scadenza del citato contratto al 31 dicembre 2024 e il rinnovo a partire dal 1° gennaio 2025, con nuova scadenza 1° gennaio 2030.

La convenzione stipulata consentirà di scegliere, al momento del pensionamento, una tra le seguenti tipologie di rendita:

1. **rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico** (non reversibile): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l'assicurato è in vita;
2. **rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico** (rendita reversibile): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l'assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona (REVERSIONARIO), fino a che questa è in vita;
3. **rendita vitalizia immediata rivalutabile certa e successivamente vitalizia a premio unico** (rendita certa): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 o 10 anni dalla decorrenza della posizione assicurativa, erogabile dalla prima scadenza pattuita e, successivamente, fino a che l'assicurato è in vita;
4. **rendita vitalizia immediata rivalutabile con controassicurazione a premio unico** (rendita controassicurata): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l'assicurato è in vita.

Al decesso di quest'ultimo, è liquidata ai beneficiari indicati la differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e
- il prodotto tra la rata della rendita assicurata rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte;

5. la Compagnia, inoltre, offre la possibilità di optare per un'ulteriore copertura in favore dell'assicurato principale riguardante il caso della non autosufficienza. In tal caso la Compagnia corrisponde una **rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione dell'importo assicurato in caso di non autosufficienza a premio unico (LTC)**:

Prestazione in caso di vita: la Compagnia corrisponde una rendita vitalizia, anche reversibile, erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l'assicurato principale è in vita.

Prestazione in caso di NON autosufficienza dell'Assicurato principale: nel caso in cui per l'assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, la Compagnia corrisponde -in aggiunta alla prestazione in caso di vita- una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.

#### INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE CON MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO PER NON AUTOSUFFICIENZA (LTC)

##### **a) Limiti di ingresso in assicurazione**

Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita alla successiva lettera d).

##### **b) Dichiarazione del Fondo pensione e dell'assicurato principale**

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Compagnia, le dichiarazioni del Fondo pensione e dell'assicurato principale devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

##### **c) Limiti di età**

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati aventi un'età (calcolata in anni e mesi) non superiore a 70 anni.

##### **d) Perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale**

La perdita di autosufficienza dell'assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l'assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" di seguito indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza viene riconosciuta quando l'assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A dell'Allegato III del "Fascicolo informativo".

**e) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale**

La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'assicurato principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:

- attività dolosa dell'assicurato principale/beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi.

In questi casi la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale.

Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale.

**f) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il Fondo pensione o l'assicurato principale stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia su apposito modulo fornito dalla stessa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello anch'esso fornito dalla Compagnia.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione -data di denuncia- decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non può superare i 6 mesi.

La Compagnia si riserva di richiedere all'assicurato principale informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Compagnia comunica per iscritto al Fondo pensione o all'assicurato principale, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza la Compagnia, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accertamento, erogherà la prestazione comprensiva delle eventuali rate scadute tra la data di decorrenza e quella di conclusione dell'accertamento.

**g) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva comunque la possibilità di richiedere all'assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella A dell'Allegato III del "Fascicolo informativo", cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza.

## **DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI**

Ciascuna rendita avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Nel caso in cui la rendita si riferisca alla prestazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

## **LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI e OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita sarà effettuato in via posticipata mediante bonifico bancario, previa comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale effettuare l'accredito.

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza sarà invece effettuato in via anticipata.

La Compagnia esegue il pagamento della prima rata di rendita entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione prevista. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Le successive rate saranno bonificate con la periodicità prevista dalla rateazione prescelta (mensile).

Il Fondo, all'atto della stipula della rendita, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi agli assicurati ed alle relative teste reversionarie: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio, percentuale di reversibilità.

## **PREMIO DI ASSICURAZIONE**

La Compagnia si impegna a corrispondere le rendite proposte dal FONDO a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare, alla data di nascita e sesso dell'assicurato nonché, ove previsto, alla data di nascita e sesso del reversionario nonché alla percentuale di reversibilità.

Il FONDO verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia. La Compagnia -a fronte del pagamento di ciascun premio- rilascerà una quietanza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'assicurato -e, eventualmente, del reversionario- e l'importo della prestazione assicurata.

## BASI TECNICHE ADOTTATE

Per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita è adottata la **tavola di sopravvivenza IPS55** e applicati i caricamenti indicati nel paragrafo successivo. La predetta tavola comporta l'utilizzo dello strumento *age-shifting*, che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting.

<i>maschi</i>			<i>femmine</i>		
<i>nati da</i>	<i>a</i>	<i>shift</i>	<i>nate da</i>	<i>a</i>	<i>shift</i>
01/01/1901	31/12/1925	3	01/01/1900	31/12/1927	3
01/01/1926	31/12/1938	2	01/01/1928	31/12/1940	2
01/01/1939	31/12/1947	1	01/01/1941	31/12/1949	1
01/01/1948	31/12/1960	0	01/01/1950	31/12/1962	0
01/01/1961	31/12/1970	-1	01/01/1963	31/12/1972	-1
01/01/1971	Oltre	-2	01/01/1973	Oltre	-2

## INFORMAZIONI SUI COSTI (caricamenti applicati)

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità di seguito illustrate.

### Costi gravanti sul premio:

Caricamenti percentuali sul premio:	<b>0%</b>
-------------------------------------	-----------

### Costi per l'erogazione della rendita:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa: <i>(Per la tipologia di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza)</i>	<b>1,50%</b>
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa: <i>(Per le altre tipologie di rendita vitalizia)</i>	<b>1,25%</b>

## MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito che, a scelta dell'assicurato, può essere riconosciuto anche in via anticipata c.d. "tasso tecnico".

Il tasso minimo garantito è pari allo **0%** annuo ad eccezione della rendita controassicurata che prevede il riconoscimento anticipato garantito di un rendimento finanziario pario allo 0,5% annuo (tasso di interesse tecnico), impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

Il tasso tecnico differisce in relazione alla tipologia di rendita prescelta dall'assicurato:

- rendita immediata vitalizia (tasso tecnico 0%);
- rendita immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia (rivalutabile tasso tecnico 0%);
- rendita immediata con controassicurazione (rivalutabile tasso tecnico 0,5%);
- rendita immediata vitalizia reversibile (rivalutabile tasso tecnico 0%);
- rendita immediata con maggiorazione dell'importo in caso di non autosufficienza (LTC) (rivalutabile tasso tecnico 0%).

La tipologia di rendita proposta prevede che la rendita iniziale si incrementi annualmente in funzione dei rendimenti ottenuti dalla gestione separata collegata al contratto. Per effetto di tale rivalutazione, l'importo della rendita potrà aumentare di anno in anno o restare invariato ma non potrà mai decrescere.

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Separata GESAV, in base alla quale sono rivalutate le prestazioni. Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata del rendimento trattenuto dalla Società.

Tale rendimento trattenuto è pari a 0,95 punti percentuali assoluti.

#### ATTENZIONE

Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

Per maggiori informazioni sulle condizioni della convenzione attualmente in corso e sulle caratteristiche e modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita si raccomanda di prendere visione del **fascicolo informativo**, disponibile presso gli uffici del Fondo.

#### REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI IN RENDITA

**Montante maturato fino al 31 dicembre 2000:** è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31.12.2000;

**Montante maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006:** è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,5%;

**Montante maturato dal 1° gennaio 2007:** sulle prestazioni pensionistiche erogate in rendita è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla previdenza complementare, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15esimo anno di partecipazione (tassazione sostitutiva). Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

Per maggiori dettagli, si rimanda al DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE, disponibile sul sito internet del Fondo.

### *Allegato – TASSI DI CONVERSIONE IN RENDITA*

Per tutte le tipologie di rendita offerte, vengono utilizzate le Tabelle dei coefficienti di conversione di seguito indicate:

#### **ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili posticipate**.

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	0,02754	0,02482
51	0,0283	0,02543
52	0,02909	0,02607
53	0,02993	0,02675
54	0,03081	0,02746
55	0,03174	0,0282
56	0,03273	0,02899
57	0,03377	0,02982
58	0,03488	0,03069
59	0,03606	0,03162
60	0,03731	0,03261
61	0,03864	0,03366
62	0,04005	0,03477
63	0,04156	0,03594
64	0,04317	0,0372
65	0,04488	0,03854
66	0,04671	0,03996
67	0,04867	0,04148
68	0,05077	0,04311
69	0,05302	0,04487
70	0,05544	0,04675
71	0,05804	0,04878
72	0,06084	0,05097
73	0,06387	0,05334
74	0,06717	0,05593
75	0,07076	0,05876
76	0,07468	0,06186
77	0,07895	0,06524
78	0,08356	0,06895
79	0,08851	0,07299
80	0,09382	0,07741
81	0,09954	0,08224
82	0,10574	0,08755
83	0,11253	0,09339
84	0,12002	0,09985
85	0,12815	0,10692

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI A PREMIO  
UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili posticipate**.

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	0,02753	0,02481
51	0,02828	0,02542
52	0,02907	0,02606
53	0,02991	0,02673
54	0,03078	0,02744
55	0,03171	0,02819
56	0,03269	0,02897
57	0,03373	0,0298
58	0,03483	0,03067
59	0,036	0,0316
60	0,03724	0,03258
61	0,03855	0,03362
62	0,03995	0,03472
63	0,04143	0,03589
64	0,04301	0,03714
65	0,04469	0,03846
66	0,04648	0,03987
67	0,04839	0,04137
68	0,05042	0,04299
69	0,0526	0,04471
70	0,05493	0,04657
71	0,05742	0,04856
72	0,06009	0,0507
73	0,06296	0,05302
74	0,06604	0,05553
75	0,06935	0,05826
76	0,07291	0,06122
77	0,0767	0,06443
78	0,08071	0,06789
79	0,08494	0,07163
80	0,08939	0,07566
81	0,09407	0,07998
82	0,09901	0,08463
83	0,10422	0,08961
84	0,10971	0,09494
85	0,11542	0,10057

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI A PREMIO  
UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili posticipate**.

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	0,02748	0,02478
51	0,02822	0,02539
52	0,029	0,02602
53	0,02982	0,02669
54	0,03069	0,02739
55	0,0316	0,02813
56	0,03256	0,02891
57	0,03357	0,02972
58	0,03464	0,03059
59	0,03577	0,0315
60	0,03696	0,03246
61	0,03821	0,03348
62	0,03954	0,03456
63	0,04094	0,0357
64	0,04242	0,0369
65	0,04398	0,03818
66	0,04562	0,03954
67	0,04735	0,04098
68	0,04918	0,04251
69	0,0511	0,04415
70	0,05312	0,04588
71	0,05522	0,04772
72	0,05742	0,04968
73	0,0597	0,05176
74	0,06207	0,05396
75	0,06451	0,05629
76	0,06702	0,05875
77	0,06957	0,06132
78	0,07214	0,06398
79	0,07469	0,06673
80	0,07721	0,06954
81	0,07968	0,07237
82	0,08208	0,0752
83	0,08438	0,078
84	0,08657	0,08073
85	0,08859	0,08334

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE, A PREMIO UNICO E  
RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0%**

Reversibilità al 100% - maschio su femmina stessa età e femmina su maschio stessa età.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili posticipate**.

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	0,0227	0,0227
51	0,02323	0,02323
52	0,02378	0,02378
53	0,02436	0,02436
54	0,02496	0,02496
55	0,0256	0,0256
56	0,02627	0,02627
57	0,02697	0,02697
58	0,02771	0,02771
59	0,02849	0,02849
60	0,02932	0,02932
61	0,03019	0,03019
62	0,03112	0,03112
63	0,03209	0,03209
64	0,03313	0,03313
65	0,03424	0,03424
66	0,03541	0,03541
67	0,03666	0,03666
68	0,03799	0,03799
69	0,03942	0,03942
70	0,04095	0,04095
71	0,04259	0,04259
72	0,04435	0,04435
73	0,04625	0,04625
74	0,04831	0,04831
75	0,05053	0,05053
76	0,05295	0,05295
77	0,05558	0,05558
78	0,05843	0,05843
79	0,06152	0,06152
80	0,06488	0,06488
81	0,06853	0,06853
82	0,07251	0,07251
83	0,07688	0,07688
84	0,08169	0,08169
85	0,08695	0,08695

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA A PREMIO UNICO E  
RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 0,5%**

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili posticipate**.

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	0,02672	0,02517
51	0,02722	0,02563
52	0,02774	0,0261
53	0,02827	0,02659
54	0,02883	0,0271
55	0,02943	0,02763
56	0,03002	0,02818
57	0,03065	0,02875
58	0,03132	0,02935
59	0,03199	0,02996
60	0,0327	0,03061
61	0,03346	0,03129
62	0,03422	0,03198
63	0,03503	0,03271
64	0,0359	0,03349
65	0,03677	0,03428
66	0,0377	0,03512
67	0,0387	0,03601
68	0,0397	0,03692
69	0,04078	0,03789
70	0,04195	0,03891
71	0,0431	0,03998
72	0,04437	0,0411
73	0,04575	0,04229
74	0,04709	0,04359
75	0,04862	0,04486
76	0,05028	0,04628
77	0,05185	0,04784
78	0,0537	0,04933
79	0,05551	0,05106
80	0,05758	0,05294
81	0,05988	0,05471
82	0,062	0,05683
83	0,06463	0,05919
84	0,06759	0,06132
85	0,0701	0,06401

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI  
NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA  
RENDITA - TASSO TECNICO 0%**

Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.

Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate **mensili posticipate**.

<b>Età</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
50	0,02659	0,02327
51	0,02729	0,0238
52	0,02803	0,02437
53	0,0288	0,02496
54	0,02962	0,02558
55	0,03048	0,02622
56	0,03139	0,02691
57	0,03236	0,02762
58	0,03337	0,02838
59	0,03445	0,02918
60	0,0356	0,03002
61	0,03682	0,03091
62	0,0381	0,03186
63	0,03947	0,03286
64	0,04093	0,03392
65	0,04248	0,03505
66	0,04413	0,03624
67	0,04589	0,03752
68	0,04777	0,03888
69	0,04978	0,04035
70	0,05194	0,04191
71	0,05425	0,04359
72	0,05673	0,0454
73	0,05941	0,04736
74	0,0623	0,0495
75	0,06545	0,05182
76	0,06887	0,05436
77	0,07257	0,05713
78	0,07656	0,06017
79	0,08082	0,06349
80	0,08539	0,06713
81	0,0903	0,07111
82	0,09562	0,0755
83	0,10144	0,08036
84	0,10784	0,08575
85	0,1148	0,09169